



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto

9
8

Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.5674** (Prot. STC) **del 04/09/2014**, **n.222** (Prot. STC) **del 10/07/2015** e **n.487** (Prot. STC) **del 18/12/2017**, **tutti con scadenza il 03/09/2018**, con i quali la **DIMITTO Italia S.r.l.**, è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

VISTA l'istanza di **autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** con sede operativa in **Agorà Shopping Village – Area 1- C.da S. Loja, Tito (PZ)**;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **02 marzo 2018**;

DECRETANO

Art. 1

L'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** con sede operativa in **Agorà Shopping Village – Area 1- C.da S. Loja, Tito (PZ)**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	-----
M/124	EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	-----
	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	-----

	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	-----
	EN 13108-4	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	-----
	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	-----
	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	-----
	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	-----
	EN 13808	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	-----
	EN 12591	Bitume e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi per applicazioni stradali	-----
	EN 13924	Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni	-----
	EN 14023	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri	-----
	EN 15322	Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	-----
M/125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	-----
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	-----
	EN 13055-1	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	-----
	EN 13139	Aggregati per malta	-----
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	-----
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	-----

P

SK

	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	-----
M/100	EN1168	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari	-----
	EN1520	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non-strutturale	-----
	EN12737	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per pavimentazioni di stalle	-----
	EN12794	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione	-----
	EN12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali	-----
	EN13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	-----
	EN13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	-----
	EN13693	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	-----
	EN13747	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai	-----
	EN13978-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione	-----
	EN14843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale	-----
	EN14844	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari	-----
	EN14991	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da fondazione	-----
	EN14992	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete	-----
	EN15037-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	-----
	EN15037-2	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 2: Blocchi di calcestruzzo	-----
	EN15037-3	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio	-----

A

SR

	EN15037-4	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	-----
	EN15050	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da ponte	-----
	EN15258	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno	-----

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Agorà Shopping Village – Area 1- C.da S. Loja, Tito (PZ)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dal **04/09/2018** del presente decreto ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione

[Handwritten signature]

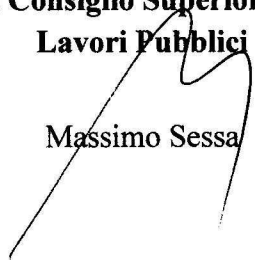
costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, lì

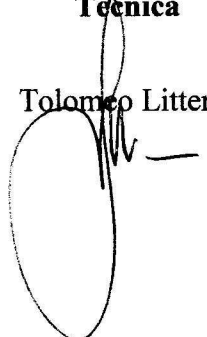
**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa



**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Tolomeo Litterio



**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino

